

Rubrica: Altri avvisi cantonali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 24.12.2021

Probabile data di scadenza: 24.03.2022

Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000000603

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti – adeguamenti salariali

Richiamato il contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti entrato in vigore il 1° gennaio 2020 (BU 51/2019 del 29 novembre 2019) e modificato il 20 dicembre 2019 (FU 102/2019 del 20 dicembre 2019);

considerato il rincaro dello 0.8% su base biennale (IPC nov. 2019: 101.7, IPC nov. 2021: 102.5);

i salari del contratto normale di lavoro del settore del design industriale e dei prodotti sono adeguati di conseguenza (le modifiche sono disponibili nel PDF allegato).

Indicazioni giuridiche complementari:

Pubblicazione secondo l'art. 359a del codice delle obbligazioni.

Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti – adeguamenti salariali

Richiamato il contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti entrato in vigore il 1° gennaio 2020 (BU 51/2019 del 29 novembre 2019) e modificato il 20 dicembre 2019 (FU 102/2019 del 20 dicembre 2019);

considerato il rincaro dello 0.8% su base biennale (IPC nov. 2019: 101.7, IPC nov. 2021: 102.5);

il contratto normale per il settore del design industriale e dei prodotti è modificato come segue:

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - personale non qualificato | fr. 19.50* |
| - personale qualificato | fr. 20.16 |
| - disegnatore | fr. 22.55 |
| - impiegati di commercio: | |
| - impiegato generico | fr. 20.06 |
| - impiegato operativo | fr. 21.67 |
| - impiegato responsabile | fr. 24.64 |

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.65% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

* salario in vigore a seguito dell'applicazione della legge sul salario minimo.

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 24 dicembre 2021

Per la Commissione tripartita in materia di
libera circolazione delle persone:
Il Presidente,
S. Rizzi